

Comune di Bioggio
Cancelleria comunale

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

03.4F

Giugno 2020



Indice

CAPITOLO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE	3
Art 1. Campo di applicazione	3
Art 2. Disposizioni	3
CAPITOLO II RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.....	3
Art 3. Utenti autorizzati	3
Piazze di raccolta rifiuti urbani	3
Art 4. Rifiuti ammessi.....	3
Art 5. Orari di accesso.....	4
Art 6. Modalità di consegna.....	4
Rifiuti ingombranti	4
Art 7. Rifiuti ammessi.....	4
Art 8. Orari e modalità di consegna	4
Scarti vegetali (giro verde).....	4
Art 9. Rifiuti ammessi.....	4
Art 10. Utenti autorizzati	4
Art 11. Orari e modalità di consegna	4
Art 12. Contenitore ufficiale e vignetta	4
Art 13. Centro smaltimento	5
Ecocentro	5
Art 14. Direttiva ecocentro	5
CAPITOLO IV TASSE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO.....	5
Art 15. Tasse base	5
Art 16. Tassa sul sacco	7
Art 17. Tasse per scarti vegetali.....	7
CAPITOLO V NORME ESECUTIVE E FINALI	7
Art 18. Infrazioni	7
Art 19. Deroghe	7
Art 20. Entrata in vigore.....	8



Il Municipio di Bioggio richiama:

- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'ambiente del 24 marzo 2004;
- gli artt. 107 cpv. 2 lett. b., 145 e segg., 192 LOC e 24 RALOC;
- il Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del 2 marzo 2020;

decreta:

Capitolo I

Disposizioni introduttive

Art 1. Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina l'esposizione, la raccolta e l'utilizzo delle infrastrutture designate per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti riciclabili così come le relative tasse.

Art 2. Disposizioni

- ¹ Il Municipio trasmette annualmente a tutti i fuochi il calendario ecologico al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
- ² Nel calendario ecologico vengono altresì indicati, oltre alla Cancelleria comuna, il/i rivenditore/i per i sacchi ufficiali del Comune di Bioggio.

Capitolo II

Raccolta dei rifiuti urbani

Art 3. Utenti autorizzati

- ¹ Possono usufruire delle piazze raccolta rifiuti coloro che producono rifiuti solidi urbani come definito nell'art. 7 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.
- ² La raccolta dei rifiuti ingombranti è accessibile unicamente alle economie domestiche e alle persone giuridiche.

Piazze di raccolta rifiuti urbani

Art 4. Rifiuti ammessi

- ¹ Sono ammessi i rifiuti solidi urbani secondo le disposizioni degli artt. 7 e 11 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti ad eccezione dei rifiuti solidi urbani ingombranti.
- ² Nello specifico possono essere consegnati i seguenti rifiuti: RSU, Carta, PET, Vetro, Batterie, Oli esausti, Alu, Umido, Vestiti, Capsule Nespresso e i rifiuti organici secondo disposizioni contenute nel Calendario ecologico.
- ³ Sono esclusi dalla raccolta tutti i rifiuti non contemplati nei capoversi precedenti.



Art 5. Orari di accesso

¹ Le piazze di raccolta rifiuti sono accessibili 7 giorni su 7, 24 ore su 24 fatta eccezione per il vetro che può essere consegnato unicamente dalle ore 7:00 alle ore 19:00 esclusi domenica e festivi.

Art 6. Modalità di consegna

- ¹ I rifiuti urbani devono essere introdotti esclusivamente nei contenitori di raccolta designati dal Comune e, per i rifiuti solidi urbani, è obbligatorio l'uso dei sacchi ufficiali, in ogni caso è vietato l'inserimento di rifiuti sciolti o altro materiale e liquidi nei contenitori.
- ² Gli scarti organici di cucina devono essere depositati nei contenitori senza nessun tipo di involucro o sacchetto.
- ³ In caso di contenitori pieni l'utente ha l'obbligo di recarsi presso un'altra piazza raccolta rifiuti.
- ⁴ In nessun caso è ammesso il deposito di qualsiasi rifiuto all'esterno degli appositi contenitori.

Rifiuti ingombranti

Art 7. Rifiuti ammessi

Sono ammessi i rifiuti solidi urbani secondo le disposizioni dell'art. 7 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

Art 8. Orari e modalità di consegna

Possono essere consegnati nei luoghi, nei giorni e negli orari designati nel Calendario ecologico.

Scarti vegetali (giro verde)

Art 9. Rifiuti ammessi

Sono ammessi gli scarti vegetali secondo le disposizioni dell'art. 10 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

Art 10. Utenti autorizzati

- ¹ Possono usufruire del servizio i cittadini residenti nel Comune e i proprietari delle residenze secondarie.
- ² Gli amministratori di immobili e le aziende aventi sede nel Comune devono smaltire personalmente e a proprie spese gli scarti vegetali.

Art 11. Orari e modalità di consegna

I rifiuti vegetali devono essere depositati nei raccoglitori ufficiali muniti di vignetta valida per l'anno in corso i quali vanno depositati all'esterno dello stabile nei giorni designati nel calendario ecologico.

Art 12. Contenitore ufficiale e vignetta

- ¹ Richiamato l'art. 20 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti si precisa che il contenitore ufficiale da 240 litri può essere acquistato personalmente o presso l'Ufficio tecnico comunale di Bioggio.
- ² Ogni contenitore deve essere munito di vignetta valida per l'anno in corso. La stessa è acquistabile a partire dal mese di dicembre antecedente l'anno di validità presso il Comune di Bioggio.
- ³ Non sono ammessi contenitori con quantitativi diversi e sprovvisti della regolare autorizzazione.



Art 13. Centro smaltimento

Il cittadino è autorizzato a portare personalmente o delegare a terzi, previo compilazione della relativa autorizzazione, gli scarti vegetali presso l'Ecocentro Serta di Lamone. Orari e modalità di consegna sono indicati presso il Centro smaltimento.

Ecocentro

Art 14. Direttiva ecocentro

Le disposizioni relative all'ecocentro sono stabilite dal Municipio tramite apposita direttiva.

Capitolo IV Tasse di raccolta e smaltimento

Si richiamano i principi stabiliti all'art. 18 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

Art 15. Tasse base

¹ Sono soggette alla tassa base le seguenti categorie:

Categoria A

		<i>Tassa</i>
Residenza primaria	Una o due persone	70.00
Residenza primaria	Da 3 o più persone	100.00
Residenza secondaria		100.00

Categoria B

		<i>Tassa</i>
Ditte individuali (aziende agricole, esercizi pubblici, ditte artigianali, studi professionali e uffici amministrativi) a conduzione strettamente familiare e con al massimo 3 unità lavorative a tempo pieno		120.00
Imprese di piccole dimensioni		200.00

- Aziende agricole, artigianali, di servizio e industriali, laboratori, uffici pubblici e privati, studi professionali fino a 30 unità di personale a tempo pieno
- Esercizi pubblici senza alloggio fino a 30 posti a sedere
- Alberghi, pensioni, B&B, ecc. con max. 30 posti letto
- Campeggi fino a 20 posti tenda o camper
- Negozi, commerci e magazzini con una superficie utile netta fino a 100 mq
- Istituti scolastici, asili nido, ecc. con max. 30 utenti
- Ogni altra attività in genere di piccola dimensione

**Imprese di medie dimensioni**

500.00

- Aziende con più di 30 e fino a 90 unità di personale a tempo pieno
- Esercizi pubblici senza alloggio con più di 30 e fino a 60 posti a sedere
- Alberghi, pensioni, stabilimenti di cura e di riposo con più di 30 e fino a 60 posti letto
- Campeggi con più di 20 e fino a 40 posti tenda o camper
- Superfici di vendita e magazzini con una superficie utile netta da 101 a 300 mq
- Istituti scolastici e di formazione, asili nido, ecc. con più di 30 e fino a 60 utenti
- Ogni altra attività in genere di media dimensione

Imprese di grandi dimensioni

1'300.00

- Aziende con oltre 90 unità lavorative a tempo pieno
- Esercizi pubblici senza alloggio con oltre 60 posti a sedere
- Alberghi, pensioni, stabilimenti di cura e di riposo con più di 60 posti letto
- Campeggi con oltre 40 posti tenda o camper
- Superfici di vendita e magazzini con una superficie utile netta superiore a 300 mq
- Istituti scolastici e di formazione, asili nido, ecc. con più di 60 utenti
- Ogni altra attività in genere di grande dimensione

² Le Associazioni ed eventuali altre attività senza scopo di lucro non sono soggette al pagamento della tassa. Esse possono essere chiamate a comprovare il loro diritto di esonero.

³ Specifica per l'assoggettamento alla tassa base:

a. È soggetto alla tassa base per le economie domestiche (categoria A):

- ogni nucleo familiare, in caso di residenza primaria. La tassa è dovuta dall'inquilino intestatario dell'economia domestica;
- ogni proprietario di immobile (sia esso persona fisica o giuridica), in caso di residenza secondaria. La tassa è dovuta dal proprietario medesimo.

b. È soggetta alla tassa base per ditte individuali, imprese di piccole, medie e grandi dimensioni (categoria B):

- ogni persona fisica o giuridica, indipendentemente dall'iscrizione a Registro di Commercio. La tassa è dovuta dal proprietario dello stabile e/o del fondo ove è insediata l'attività economica.

⁴ In caso di residenza primaria e secondaria nel Comune, viene prelevata unicamente la tassa per la residenza primaria.

⁵ Sia per la categoria A che per la categoria B, la tassa base è dovuta e quantificata sulla scorta di quanto accertato e rilevato al momento della fatturazione.



Art 16. Tassa sul sacco

¹ Viene prelevata la seguente tassa (in franchi svizzeri IVA e spese incluse)

	<i>litri</i>	<i>al pezzo</i>	<i>al rotolo (10 pezzi)</i>
Sacco ufficiale raccolta RSU	17	0.50	5.00
Sacco ufficiale raccolta RSU	35	1.00	10.00
Sacco ufficiale raccolta RSU	60	1.70	17.00
Sacco ufficiale raccolta RSU	110	3.00	30.00

² Il Municipio può accordare delle facilitazioni per manifestazioni, colonie e altre attività sociali e culturali senza scopo di lucro.

³ Per gli stabili pubblici ed i cestini pubblici il Municipio utilizza i sacchi ufficiali di colore differenziato.

Art 17. Tasse per scarti vegetali

	<i>Costo unitario</i>
Acquisto contenitore ufficiale da 240 litri	60.00
Vignetta annuale per contenitore	50.00

Capitolo V Norme esecutive e finali

Art 18. Infrazioni

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono segnalate al Municipio e sono punibili con una multa ai sensi dell'art. 27 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.

Art 19. Dergoghe


Il Municipio nei casi motivati o in situazioni particolari può stabilire delle eccezioni o delle deroghe alla presente Ordinanza.




Art 20. Entrata in vigore

La presente Ordinanza annulla e sostituisce ogni altra disposizione contraria o incompatibile ed entra in vigore retroattivamente il 2 marzo 2020.

Per il Municipio

Il sindaco:

Eolo Alberti



Il segretario:

Massimo Perlasca

Adottata con RM 809 dell'8 giugno 2020
Pubblicata all'albo dal 12 giugno 2020 al 10 luglio 2020